

**ACCORDO QUADRO**  
Tra  
**ASSOCIAZIONE NAZIONALE DOMUS**  
e  
**FeLSA Cisl – UilTem.p**

L'Associazione DoMuS, rappresentata da Caterina Masè e Antonella Panetta, Felsa CISL, rappresentata da Ivan Guizzardi e Alessandro Lotti e Uil Tem.p, rappresentata da Magda Maurelli e Massimo Servello

**concordano quanto segue**

**premesse che**

l'Associazione Nazionale DoMuS di Trento ha preso spunto dall'esperienza delle Tagesmutter, così come conosciuta nel contesto europeo e come attuata nella Provincia di Trento da oltre dieci anni e che rappresenta la quasi totalità delle Organizzazioni che su tutto il territorio nazionale gestiscono il servizio educativo di Tagesmutter

la Tagesmutter in quanto tale consente alle famiglie di affidare in modo stabile e continuativo i propri figli a personale educativo (Tagesmutter) appositamente formato che professionalmente, in collegamento con organismi della cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrativi, fornisce educazione e cura a uno o più bambini di altri presso il proprio domicilio o altro ambiente adeguato ad offrire cure familiari, nella fascia di età 0-14 anni

questa forma di servizio educativo assicura l'opportunità di realizzare le aspirazioni lavorative delle donne coinvolgendole come lavoratrici di una Organizzazione, conciliandole con la propria vita familiare e la possibilità di offrire ad altre donne la medesima opportunità coinvolgendole come famiglie utenti del servizio

l'Associazione DoMuS, attraverso le Organizzazioni ad essa aderenti, ha risposto a ciò offrendo da un lato risposta al bisogno di servizio di cura e di accadimento in modo flessibile e professionale permettendo alle famiglie di organizzare in modo personalizzato la continua interazione tra lavoro e famiglia e dall'altro offrendo l'opportunità alle Tagesmutter di soddisfare la primaria aspirazione di lavoro

le Organizzazioni che intendono applicare i contratti riferibili al presente accordo sono vincolate dal Regolamento dell'Associazione Domus a:

- a) svolgere il servizio presso il proprio domicilio o altro locale a disposizione della Tagesmutter adatto all'attività di cura e di educazione;
- b) assicurare l'affidamento nominale da parte delle famiglie utenti;
- c) garantire la flessibilità di orario nell'erogare il servizio educativo;
- d) prevedere la diversità di età dei bambini accolti dalla singola Tagesmutter;
- e) favorire la creazione di una rete tra le famiglie utenti;
- f) garantire di rispondere alle necessità delle famiglie utenti in tempi brevi;
- g) garantire il supporto, la supervisione e la consulenza organizzativa, pedagogica e psicologica alle Tagesmutter;
- h) utilizzare i contratti individuali e i contratti di servizio approvati dall'Associazione Domus;



## si impegnano ad osservare:

### Art. 1 – Ambito di applicazione

Il presente Accordo si applica ai contratti di collaborazione a progetto regolati ai sensi del D.Lgs. n° 276 del 2003 art. 61 e ss.. sottoscritti dagli Enti Gestori associati a DOMUS.

### Art. 2 – Informazione

Le parti concordano nel determinare una forte relazione informativa sulle attività e sulle prospettive di sviluppo dell'attività di cui alla premessa e sulle situazioni di lavoro che coinvolgono i lavoratori.

A tal fine le parti si incontreranno periodicamente su richiesta di uno dei firmatari del presente accordo.

### Art. 3 – Compenso

La corresponsione del compenso avverrà mensilmente entro il giorno 15 del mese successivo a quello della prestazione remunerata, nel rispetto della normativa previdenziale e fiscale di volta in volta in vigore.

Il ritardato pagamento del corrispettivo entro i 5 giorni successivi rispetto ai termini sopra indicati, farà decorrere gli interessi moratori a carico del committente nella misura degli interessi legali.


Sulla somma erogata al collaboratore, il committente si impegna ad applicare quanto stabilito dalle normative vigenti in materia fiscale, previdenziale ed assicurativa (le ritenute previdenziali e le ritenute assicurative contro gli infortuni per la quota a carico del Committente, l'IRAP e quanto previsto dalle altre disposizioni di legge). Il compenso è stabilito in base al carico di lavoro del/della collaboratore/trice con tariffa ora /bambino.

L'Ente Gestore si impegna a garantire un carico minimo di lavoro pari ad almeno 3 bambini per lavoratore/lavoratrice, e fino ad un massimo di 5 compresi i propri figli se presenti durante l'orario di servizio.

Visto anche la natura giuridica del rapporto di lavoro, è fatta salva la facoltà del/della lavoratore/lavoratrice di definire un carico di lavoro inferiore sulla base di esigenze personali e in fase di avvio dell'attività lavorativa in accordo con l'Organizzazione di riferimento della Tagesmutter. Nella fase di avvio dell'attività ovvero in assenza di domanda di servizio da parte delle famiglie utenti, l'Ente Gestore potrà proporre alla Tagesmutter carichi di lavoro inferiori a quelli indicati al comma precedente.

### Art. 4 - Accordi territoriali

In considerazione dello sviluppo dell'attività e della partecipazione al servizio da parte degli Enti Territoriali, potranno essere definiti accordi territoriali integrativi.



Handwritten signatures in blue ink at the bottom of the page, including a stylized 'G', a signature that appears to be 'Cee', and several other illegible signatures.



## Art. 5 - Sospensione temporanea della prestazione

In caso di sospensione temporanea della prestazione, dovuta a decisioni del/della collaboratore/trice, l'Ente gestore garantirà il servizio sostitutivo in via temporanea.

## Art. 6 – Formazione

I singoli Enti Gestori, laddove la formazione di ingresso pari almeno a 200 ore d'aula e di 50 ore di avviamento al lavoro fosse sostenuta dalle tagesmutter per conseguire l'abilitazione all'esercizio della professione e il costo risultasse totalmente a carico delle stesse, si impegnano ad intervenire alle spese sostenute nella misura non inferiore del 6% in qualità di contributo per l'avvio delle attività.

I singoli Enti Gestori inoltre assicurano, alle Tagesmutter che fanno riferimento al singolo Ente Gestore, la formazione continua pari almeno a 20 ore annuali.

## Art. 7 - Diritti sindacali

Al fine di regolamentare la possibilità di esercitare ed esigere i diritti sindacali, si definisce quanto segue

- a) I collaboratori hanno diritto a partecipare a 10 ore annue di assemblea presso una sede individuata dalle OO.SS. previa specifica comunicazione da parte delle OO.SS. firmatarie del presente accordo.
- b) I collaboratori che prestano la loro attività eleggeranno 2 rappresentanti sindacali.
- c) Il Committente metterà a disposizione, in luogo accessibile, una bacheca per le comunicazioni delle OO.SS. firmatarie del presente accordo.  
Il collaboratore ha facoltà di rilasciare delega, a favore di una fra le organizzazioni sindacali firmatarie, per la riscossione di una quota mensile del compenso, relativo alla prestazione, per il pagamento dei contributi sindacali nella misura stabilita dai competenti organi statutari. La delega, di cui all'allegato B, è rilasciata per iscritto e trasmessa all'Organizzazione competente a cura del collaboratore o dell'organizzazione sindacale interessata. La delega ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio e, con la stessa decorrenza, può essere revocata in qualsiasi momento inoltrando la relativa comunicazione all'amministrazione e all'organizzazione sindacale interessata. Il committente provvederà ad operare la trattenuta a ogni corresponsione del compenso ed a versarla con la stessa cadenza alle OO. SS. interessate.
- d) L'Ente Gestore si impegna, all'atto dell'accensione della collaborazione, a consegnare al Collaboratore copia del presente accordo e della delega sindacale.
- e) Domus si impegna ad assicurare, nell'ambito della formazione preventiva, un modulo di almeno 2 ore sui diritti dei lavoratori e sul presente contratto. Le modalità saranno successivamente concordate dalle Parti.

## Art. 8 - Aspetti assicurativi

- a) L'Ente Gestore si impegna ad ottemperare alle norme vigenti in materia previdenziale e fiscale e a stipulare idonea copertura assicurativa contro gli infortuni in favore del lavoratore (Assicurazione obbligatoria Inail).
- b) L'Ente Gestore provvede a stipulare in proprio idonea polizza assicurativa in favore del/della Collaboratore/trice a copertura della responsabilità civile verso terzi.
- c) L'Ente Gestore si impegna a verificare la possibilità di attivare ulteriori forme di copertura assicurativa per coloro che sono autorizzati ad utilizzare il mezzo proprio.



d) Si concorda inoltre che l'Associazione Domus si impegna ad individuare una polizza sanitaria integrativa tra le diverse offerte che assicuri le prestazioni di base. Gli oneri rimangono a carico degli Enti Gestori associati a Domus.

**Art. 9 – Durata**

In considerazione della sperimentality del presente accordo, le parti concordano una durata fino al 31/12/2012.

Le parti entro 30 gg dalla scadenza dell'accordo si incontreranno per avviare un confronto di verifica.

Roma, 13 ottobre 2011

Per l'Associazione DoMuS Catherine Inese - @ Ottavio Inese

Per la Felsa CISL Iva Sassi

Per UIL Temp Manuela